

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE**
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

Prot. n. 1223 /Serv. V

li, 9 aprile 2008

OGGETTO: Art. 1, comma 3, Legge regionale 14.04.2006 n. 16 – Programma regionale di stabilizzazione - Avvio – Prime direttive.

CIRCOLARE N. 89/2008/AG-V

- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
 - Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento regionale Formazione Professionale
 - Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento regionale Lavoro
 - Al Servizio "Ufficio regionale del lavoro" Sicilia occidentale
 - Al Servizio "Ufficio regionale del lavoro" Sicilia orientale
 - Al Servizio "Ispettorato regionale del lavoro" Sicilia occidentale
 - Al Servizio "Ispettorato regionale del lavoro" Sicilia orientale
 - Ai Servizi "Uffici provinciali del lavoro"
 - Ai Servizi "Ispettorati provinciali del lavoro"
 - Alla Sede regionale dell'INPS della Sicilia
 - Alla Sede regionale dell'INAIL della Sicilia
 - Agli Enti gestori degli Sportelli Multifunzionali
- e, per conoscenza,*
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
 - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
 - All'Area e ai Servizi dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
 - Agli Organismi ex art. 4 L.R. 24/76
 - All'Associazione CENFOP
 - All'Associazione CONFAP
 - All'Associazione FORMA

LORO SEDI

Premessa

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dispone che la Regione promuove e sostiene con misure concorrenti straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati nelle predette attività alla data di entrata in vigore della predetta legge, distinti nel modo seguente:

- a) soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) gli altri lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e cioè i lavoratori che – alla data di entrata in vigore della legge in parola – erano in costanza di utilizzazione in attività socialmente utili e destinatari del regime transitorio ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 (*cf. circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n. 4/AG, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 58 del 16 dicembre 2000*), ovvero in virtù delle disposizioni recate dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, (*cf. circolare assessoriale 18 aprile 2001, n. 7/AG, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 19 del 27 aprile 2001*).

Per i soggetti di cui alla lettera a) l'articolo 1, comma 2, onera l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, di emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in parola, direttive per l'individuazione dei soggetti quali beneficiari di dote finanziaria, per la stipula dei contratti di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

In attuazione di detta specifica disposizione, con circolare assessoriale 24 maggio 2006, n. 70, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 27 del 1° giugno 2006, sono state impartite le prime direttive applicative delle misure di stabilizzazione rivolte ai soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) nonché ai soggetti stabilizzati con contratti a termine ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, l'articolo 1, comma 3, della legge in parola prevede che con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2007 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, sentita la Commissione regionale per l'impiego, approvi un programma regionale di stabilizzazione.

Per detti ultimi soggetti, con deliberazione n. 429 del 18 ottobre 2007, la Giunta regionale ha approvato un programma regionale di stabilizzazione che prevede l'attivazione di un servizio di orientamento e di tutoring da erogarsi a cura degli operatori, secondo i profili professionali di competenza, degli sportelli multifunzionali, aventi sede nella provincia di utilizzo dei lavoratori, finalizzato alla rilevazione della domanda, all'analisi del fabbisogno formativo, nonché alla consulenza specifica sulle opportunità di inserimento lavorativo.

Detto programma, approvato e reso esecutivo con decreto assessoriale 21 dicembre 2007, n. 1427/2007/Serv.V, vistato dalla Ragioneria centrale del Lavoro in data 31 dicembre 2007, può essere consultato sul sito INTERNET della Regione siciliana all'indirizzo www.regione.sicilia/lavoro.it/lavoro/AgInfo.

1. Soggetti destinatari.

Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006 n. 16 - sia in impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 1 lett. b), della stessa legge regionale n. 16/2006, sia lavoratori stabilizzati attraverso contratti a termine ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.

La platea dei soggetti impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 1 lett. b), della legge regionale n. 16/2006 è costituita da:

- lavoratori ex circolare assessoriale n. 331/98,
- lavoratori ex Piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n.280/97 e PIP tipo "A" ammessi al regime transitorio in virtù delle disposizioni recate dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2;
- lavoratori ex art. 4, comma 1, della legge regionale n. 24/2000, vale a dire lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili già finanziati con oneri a carico del Fondo nazionale per l'occupazione e che non rientrando tra i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2000, per effetto dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 24/2000, sono stati posti a carico del bilancio regionale in quanto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa legge regionale n. 24/2000.

Attualmente la platea di detti lavoratori risulta costituita da complessivi n. **6713** soggetti (*cf. prospetto sinottico-allegato1*). Tale categoria risulta attrarre l'esigenza di attivare misure propedeutiche anche avendo riguardo alle caratteristiche dell'ente utilizzatore, in alcuni casi appartenente al c.d. "privato sociale" o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cui capacità di allocazione lavorativa risultano essere notevolmente affievolite. Ai fini di fornire in modo chiaro elementi circa l'incidenza sul territorio dell'Isola di dette risorse umane da stabilizzare si allegano i prospetti sinottici (*allegati dal n. 2 al n. 10*) riguardanti il numero di lavoratori in questione, distinti per provincia e per ente utilizzatore, nonché la sede di utilizzo.

La platea dei lavoratori stabilizzati attraverso contratti a termine ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dai dati che afferiscono ai finanziamenti già erogati, risulta costituita da complessivi n. **7886** soggetti di cui n. 7630 contrattualizzati con contratti quinquennali di diritto privato e n. 256 contrattualizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto (*cf. prospetto sinottico allegato 11 e allegati dal n. 12 al n. 20*).

Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione indispensabili per l'effettiva collocazione occupazionale dei soggetti in parola è necessario procedere ad una accurata ricognizione dei sopra specificati soggetti attraverso i Centri per l'impiego che provvederanno, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 16/2006, a costituire una banca dati dei soggetti ricadenti nel territorio di competenza. I lavoratori saranno quindi sottoposti a colloquio presso gli Sportelli multifunzionali dell'Isola per la raccolta di quelle informazioni utili ad identificare e sviluppare il proprio progetto formativo/professionale.

2. Azioni previste dal programma regionale di stabilizzazione

Il programma regionale di stabilizzazione approvato dalla Giunta regionale prevede l'adozione delle seguenti iniziative – con priorità per i soggetti impegnati in attività socialmente utili rispetto a quelli destinatari di processi di stabilizzazione a termine – in conformità al seguente cronoprogramma:

1. Orientamento e verifica delle professionalità e requisiti posseduti attraverso interventi personalizzati e bilanci di competenza;
2. Verifica delle potenzialità occupazionali degli enti utilizzatori con possibilità di processi di mobilità presso altri soggetti che consentano l'agevole inserimento occupazionale;

3. Per i soggetti di cui all'articolo 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la prioritaria erogazione di interventi formativi volti all'inserimento lavorativo;
4. Attivazione dei processi di stabilizzazione in conformità alle previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, nei limiti delle risorse destinate dal fondo unico per il precariato.

Vengono impartite, su conforme parere espresso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 7 aprile 2008, le seguenti prime direttive per l'avvio del programma regionale in oggetto, finalizzato prioritariamente allo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori in attività socialmente utili sopra specificati.

All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale sono conferite, attesa la materia, funzioni di coordinamento interdipartimentale, ai fini di una efficace attuazione delle procedure necessarie all'attivazione e all'implementazione delle azioni previste dal programma *de quo*.

3. Misure di accompagnamento – Servizi a sostegno della stabilizzazione occupazionale – AZIONE 1

Ai fini dell'acquisizione, da parte dei sopra individuati lavoratori, della piena consapevolezza del percorso da intraprendere è indispensabile, per i soggetti destinatari del programma regionale di cui trattasi, prendere coscienza delle competenze acquisite, dei propri interessi e valori, e delle potenzialità nell'intento di ottimizzare e mobilitare le risorse personali in vista di nuovi progetti professionali.

Il colloquio individuale di orientamento sarà, quindi, finalizzato a sostenere ed accompagnare il lavoratore a sviluppare il proprio progetto formativo/professionale in rapporto al percorso formativo e lavorativo svolto, con particolare attenzione ad individuare:

- la vicinanza delle competenze dichiarate dal lavoratore con i profili professionali ricadenti nelle aree professionali relative agli ambiti di intervento di cui al successivo punto 3;
- capacità, abilità e conoscenze sviluppate nel corso dell'esperienza del lavoratore, per evidenziare quegli aspetti che devono essere potenziati ed approfonditi in riferimento agli ambiti di intervento di cui al successivo punto 3.

Nell'ambito delle attività di orientamento particolare rilevanza assumerà lo strumento del bilancio di competenze per offrire un supporto ed uno spazio di riflessione al lavoratore per effettuare le proprie scelte lavorative e formative.

Appare superfluo evidenziare che le superiori misure andranno realizzate secondo le procedure e con gli strumenti individuati dal vigente "modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa" in uso agli Operatori degli Sportelli Multifunzionali e scaricabile dal sito di questo Assessorato.

3.1. Ambiti di intervento.

Esaminati ricerche e studi di settore, nonché il fabbisogno formativo delle imprese siciliane vengono individuati i seguenti ambiti d'intervento connessi con i relativi bacini locali d'impiego:

- ✓ Tutela dell'ambiente e del territorio;
- ✓ Servizi socio-assistenziali;
- ✓ Beni culturali;
- ✓ Turismo;
- ✓ Commercio;
- ✓ Cooperazione.

3.2. Modalità di presentazione della domanda.

I soggetti destinatari del programma di cui trattasi sono tenuti a presentare **entro 45 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S.** della presente circolare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano, apposita **domanda** redatta secondo l'allegato n. 21 "**Mod. A**"(se **soggetti impegnati in attività socialmente utili** ex art. 1 , comma 1 lett. b) della L.R. n. 16/2006) o secondo l'allegato n. 22 "**Mod. B**"(se **lavoratori stabilizzati attraverso contratti a termine** ex art. 25 della L.R. n. 21/2003), indirizzandola al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro della provincia di utilizzo.

La presentazione della predetta istanza e la partecipazione successiva ai colloqui di orientamento di cui al punto 3 costituiscono presupposto necessario ed indispensabile per accedere alle misure di stabilizzazione vigenti.

3.3. Percorso di accompagnamento e sostegno.

Le domande regolarmente presentate, saranno esaminate secondo il criterio della data di arrivo e di acquisizione al protocollo del Servizio Ufficio provinciale del lavoro competente per provincia di utilizzo.

Il Servizio UPL competente attraverso i Centri per l'impiego, effettuata una verifica della condizione di appartenenza alla platea dei lavoratori destinatari del presente programma di stabilizzazione, inoltrerà tali domande alla Cabina di regia, istituita presso lo stesso SUPL, cui, in conformità con l'Avviso pubblico n. 59 del 24 giugno 2005, sono attribuiti compiti di coordinamento in materia dei servizi formativi (orientamento e tutoring) erogati dagli Sportelli Multifunzionali per l'attuazione delle misure di accompagnamento di cui al punto 3.

La predetta Cabina di regia provinciale, pertanto, individuerà gli Sportelli multifunzionali, aventi sede presso lo stesso SUPL o presso i Centri per l'impiego della provincia di competenza, ovvero con lo stesso SUPL convenzionati, presso i quali i lavoratori in questione, **con priorità per i soggetti in ASU**, effettueranno i colloqui di orientamento indicati nella presente circolare.

Il Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro, quindi, pubblicherà dandone massima diffusione sul sito www.regione.sicilia.it/lavoro/bachecalavoro - un calendario di **convocazione** dei lavoratori, con **priorità dei soggetti in ASU**, presso gli Sportelli Multifunzionali come sopra individuati, per lo svolgimento dei predetti colloqui, aventi svolgimento, ove possibile, nello stesso luogo di utilizzo dei lavoratori di cui trattasi.

Il lavoratore convocato, previamente, anche con contatto telefonico, dovrà essere munito di fotocopia del documento di riconoscimento.

Lo Sportello multifunzionale successivamente al colloquio di orientamento consegnerà al lavoratore il proprio progetto personale formativo/professionale mirato all'individuazione dell'area professionale di interesse relativa agli ambiti di intervento individuati al punto 3.1.

Entro quarantacinque giorni dalla conclusione dei rispettivi colloqui di orientamento di pertinenza, i Servizi Uffici Provinciali del lavoro trasmetteranno su supporto cartaceo ed informatico all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V – " LSU e Workfare " – un tabulato riepilogativo degli esiti dei colloqui, prioritariamente come da allegato n. 23 "Mod. C" e successivamente come da allegato n. 24 "Mod. D", distinti per tipologia di lavoratori destinatari del regime transitorio, ai fini della costituzione delle apposite banche dati.

3.4. Utilizzo della banche dati.

L'utilizzo delle banche dati, cui si perverrà a conclusione dei percorsi di accompagnamento e sostegno è destinato alla verifica di potenzialità che consentano l'agevole inserimento occupazionale, anche avuto riguardo alle professionalità da allocare e/o da aggiornare con la partecipazione ad adeguati percorsi formativi.

4. Verifica delle potenzialità occupazionali degli enti utilizzatori – AZIONE 2

Al fine di monitorare l'andamento dell'applicazione delle politiche del lavoro previste nel programma in parola l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ha richiesto agli enti utilizzatori *privati* appartenenti in alcuni casi al c.d. "*privato sociale*" o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dettagliata relazione sulle modalità di svolgimento delle attività socialmente utili, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere per favorire lo sbocco occupazionale dei soggetti utilizzati. Si coglie l'occasione per sollecitare gli enti utilizzatori che non hanno ancora provveduto a fornire riscontro alla predetta richiesta a farlo sollecitamente e, comunque, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sulla G.U.R.S.; in carenza si provvederà attraverso i servizi ispettivi.

Analogamente è intendimento di questa Agenzia richiedere agli enti utilizzatori pubblici l'indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere per favorire lo sbocco occupazionale dei soggetti utilizzati o da utilizzare a seguito dei processi di mobilità da attivare ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo n. 81/2000.

I dati acquisiti saranno oggetto di apposite direttive in ordine alle più idonee procedure da attivare per un efficace inserimento occupazionale dei soggetti impegnati nelle superiori attività.

5. I soggetti di cui all'articolo 75 della L.R. 28 dicembre 2004 n. 17 – Erogazione di interventi formativi volti all'inserimento lavorativo – AZIONE 3

Il programma regionale di stabilizzazione di cui trattasi prevede, poi, a favore dei soggetti di cui all'articolo 75 della L.R. n. 17/2004, per i quali gli enti utilizzatori non abbiano provveduto ad alcun programma di fuoriuscita, l'erogazione, con carattere di priorità, di interventi formativi volti all'inserimento lavorativo.

Nell'ambito degli interventi formativi che la Regione Siciliana promuove, i soggetti sopra individuati potranno scegliere un percorso formativo coerente con le proprie esigenze individuali, delle quali, peraltro, hanno acquisito maggiore consapevolezza a conclusione del percorso di accompagnamento e sostegno di cui al superiore punto 3.3.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione Siciliana all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro .

L'ASSESSORE
(On. Dr.Santi Formica)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO I
(Dott.ssa Loredana Carrara)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO IV
(Dott.ssa Rita Maccarrone)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO V
(Dott.ssa Maria Li Volsi)